

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI e FORESTALI	
Servizio tutela ambienti naturali e fauna	s.tutelambienti.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 290 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 0002

Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Legge regionale n. 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e il termine della giornata venatoria.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria"

Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente "Norme in materia di specie cacciabili e periodi d'attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere";

Atteso che, in forza dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 24/1996, le norme contenute all'articolo 2 e agli articoli dal 3 al 7 della medesima legge regionale n. 24/1996 costituiscono per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia il calendario venatorio di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguardante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 24/1996, la caccia è consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;

Vista la legge regionale 15 maggio, 1987 n. 14 concernente la caccia di selezione, che individua criteri per l'inizio e il termine della giornata venatoria differenziati per specie;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera h);

Visto il D.P.C.M. 12 settembre 2008 concernente la determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale che per l'anno 2009 è stata fissata dalle ore due di domenica 29 marzo 2009 alle ore tre (legali) del 25 ottobre 2009;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24/1996 nel quale si prevede che il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e il termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;

Ritenuto di determinare le effemeridi solari ai fini dell'attività venatoria facendo riferimento agli orari del sorgere e del tramonto del sole per il periodo "febbraio 2009-gennaio 2010";

Ritenuto di fissare gli orari del sorgere e del tramonto del sole delle giornate venatorie per l'annata 2009/2010 secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi aeronautiche redatte dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia dell'Aeronautica militare (Ufficio Meteo Rivolto -UD) per l'anno 2009;

Visto il decreto del Direttore centrale 30 dicembre 2008, n. 3449, che proroga al sottoscritto, fino al 28 febbraio 2009, l'incarico di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" istituita presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

Decreta

1. Le ore del sorgere e del tramontare del sole per il periodo "febbraio 2009-gennaio 2010" sono le seguenti :

Effemeridi solari 2009/2010

MESE	PERIODO	IL SOLE SORGE	IL SOLE TRAMONTA
FEBBRAIO 2009	1 ^a quindicina	7,22	17,26
	2 ^a quindicina	7,00	17,47
MARZO 2009	1 ^a quindicina	6,37	18,05
	2 ^a quindicina	6,04	18,27
	(dal 29 inizio ora legale)	7,04 *	19,27 *
APRILE 2009	1 ^a quindicina	6,39*	19,47*
	2 ^a quindicina	6,12*	20,05*
MAGGIO 2009	1 ^a quindicina	5,49*	20,25*
	2 ^a quindicina	5,32 *	20,43*
GIUGNO 2009	1 ^a quindicina	5,23 *	20,58*
	2 ^a quindicina	5,22*	21,02*
LUGLIO 2009	1 ^a quindicina	5,30 *	20,59 *
	2 ^a quindicina	5,45 *	20,48*
AGOSTO 2009	1 ^a quindicina	6,01*	20,29*
	2 ^a quindicina	6,21 *	20,01*
SETTEMBRE 2009	1 ^a quindicina	6,40 *	19,36*
	2 ^a quindicina	6,59*	19,03*
OTTOBRE 2009	1 ^a quindicina	7,17 *	18,39 *
	2 ^a quindicina	7,37 *	18,12 *
	dal 25 (inizio ora solare)	6,37	17,12
NOVEMBRE 2009	1 ^a quindicina	6,59	16,49
	2 ^a quindicina	7,19	16,34
DICEMBRE 2009	1 ^a quindicina	7,37	16,28
	2 ^a quindicina	7,48	16,32
GENNAIO 2010	1 ^a quindicina	7,49	16,45
	2 ^a quindicina	7,40	17,04

* = ora legale già conteggiata

- 2.** La caccia tradizionale si effettua un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 3.** La caccia di selezione alle specie Daino, Camoscio e Muflone si effettua un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 4.** La caccia di selezione alle specie Cinghiale, Cervo e Capriolo si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto.
- 5** La caccia alla posta agli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.
- 6** Nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 7 gennaio 2009

F.to Il responsabile delegato di posizione organizzativa
dott. Giorgio Peresson

mar/giop